

Publicato il 27/11/2023

N. 17681/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10695/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10695 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata - Confapi, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Confindustria, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto in Roma, viale XXI Aprile, 11;

Coldiretti;

Marcucci Nereo Paolo;

Confederazione Italiana Armatori - Confitarma, rappresentata e difesa

dall'avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ufficio affari generali ed attività politico-amministrativo del 29.8.2017, relativa all'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato presso il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) riferiti al quinquennio 2017- 2022; della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.13487 del 12.7.2017; delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5.7.2017: del Decreto del Presidente della Repubblica del 23.3.2018, pubblicato in G.U. il 10.5.2018, con cui è stato respinto il ricorso proposto da Confapi ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 936/1986, avverso l'elenco dei 48 rappresentanti delle categorie produttive presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL per il quinquennio 2017/2022; del Decreto del Presidente della Repubblica del 23.3.2018 con cui si è provveduto alla nomina dei predetti 48 rappresentanti; della deliberazione della Presidenza del Consiglio del 21.3.2018 e della proposta di designazione; degli atti presupposti del Ministero del Lavoro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Confindustria e di Confederazione Italiana Armatori - Confitarma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI) ha impugnato e chiesto l'annullamento della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ufficio affari generali ed attività politico-amministrativo del 29.8.2017, relativa all'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato presso il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) riferiti al quinquennio 2017- 2022; della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.13487 del 12.7.2017; delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale.

La ricorrente, dopo aver premesso di essere *“presente con propri rappresentanti presso la Commissione Europea, l'Agenzia Europea della Chimica ECHA, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, l'Istituto sviluppo formazione professionale lavoratori ISFOL e presso l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA”*; nonché *“presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, nel Ministero dell'Ambiente, delle Infrastrutture, dell'Economia e Finanze, dello Sviluppo Economico, dell'Interno, delle Pari Opportunità, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche Agricole e Forestali, della Salute”*; ed anche *“in numerosi organismi associativi (quali, ad esempio, l'Associazione Bancaria Italiana ABI, Unioncamere e Conai) e in molti organismi bilaterali (Fondapi, Fasdapi, Edilpre, Enfea)”* (cfr. pag. 3), ha censurato la legittimità dell'elenco propedeutico alla nomina di 48 rappresentanti delle categorie produttive nel CNEL, e ciò per i seguenti motivi:

1°) Violazione degli artt. 2 e 4 della legge 936/1986; dell'art. 99 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza.

In primo luogo, la ricorrente ha contestato che l'esclusione dal predetto elenco si sarebbe tradotta in una sottovalutazione illegittima dell'importanza delle piccole e medie imprese, dunque nella scelta di *“escludere una delle voci più importanti (se non la più importante) del settore produttivo italiano”* (cfr. pag. 6).

2°) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e incongruità; violazione degli artt. 2 e 4 della legge 936/1986 e dell'art. 99 della Costituzione.

La ricorrente ha, inoltre, censurato l'erroneità della *“nota del Ministero del Lavoro del 12 luglio 2017, prot. 13487”*, nella quale *“si riferisce di “83.104 aziende iscritte (di cui 26.294 lavoratori autonomi)”*, quando, viceversa, il numero degli aderenti è dato dal numero delle aziende (83.104) sommato a quello degli autonomi (26.294) per un totale di *109.398 unità”* (cfr. pag. 6): dati che, invece, sarebbero più *“consistenti e comunque superiori rispetto ad altre sigle designate: 109.398 tra aziende ed autonomi e 784.008 addetti rispetto a Confesercenti (610.357 lavoratori), Confetra (60.000 aziende e 500.000 lavoratori), Abi (790 aziende e 344.500 lavoratori), Confitarma (142 aziende e 34.490 addetti) e Confservizi (618 aziende)”*; ha, ancora, evidenziato di vantare *“più contratti rispetto a determinate organizzazioni. La ricorrente, infatti, ne ha sottoscritti 13 rispetto alle (incluse nell'elenco) Confesercenti (9), Coldiretti (3), Confetra (6), Abi (2), Confitarma (1) e Confservizi (5)”* (cfr. pag. 7).

Ha, poi, contestato *“l'inclusione nell'elenco di membri di organizzazioni già collegate ad altre organizzazioni designate. E' il caso, ad esempio, di Confitarma che risulta aderente a Confindustria - già designata per 6 membri - e che comunque – rispetto a Confapi - vanta solamente 142 aziende, 34.490 lavoratori e un CCNL”* (cfr. pag. 8).

3°) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 39 e 99 della Costituzione; del principio di uguaglianza, pluralistico, democratico e di rappresentanza; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.

Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che *“sono stati attribuiti più seggi ad organizzazioni la cui voce sarebbe comunque pienamente rappresentata ed espressa in seno*

al CNEL con un numero minore di designazioni?”, come, “*ad esempio, della Confindustria, cui sono stati attribuiti sei seggi (ai quali aggiungere il settimo dell’associata Confitarma); di Confartigianato, che conta tre seggi (due per i lavoratori autonomi e uno per le imprese) e di Confcommercio (due per le imprese)*”; mentre “*viceversa, con il provvedimento impugnato viene irragionevolmente esclusa l’(unica) organizzazione che rappresenta, nello specifico, gli interessi della piccola e media impresa italiana e che, comunque, in termini qualitativi e numerici, si colloca tra le organizzazioni più rappresentative del mondo imprenditoriale e dei lavoratori autonomi*” (cfr. pag. 11).

Si sono costituiti in giudizio Confindustria (28.11.2017), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (5.12.2017).

Con motivi aggiunti depositati il 5.7.2017 la ricorrente ha impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica del 23.3.2018, pubblicato in G.U. il 10.5.2018, con cui è stato respinto il ricorso proposto da Confapi ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge 936/1986, avverso l’elenco dei 48 rappresentanti delle categorie produttive presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL per il quinquennio 2017/2022; nonché il Decreto del Presidente della Repubblica del 23.3.2018 con cui si è provveduto alla nomina dei predetti 48 rappresentanti; della deliberazione della Presidenza del Consiglio del 21.3.2018 e della proposta di designazione, oltre che degli atti presupposti del Ministero del Lavoro.

Avverso i predetti provvedimenti ha proposto i seguenti motivi:

1° motivo aggiunto) violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 936/1986 e del principio pluralistico; eccesso di potere per contraddittorietà.

La ricorrente ha rimarcato che “*tra le numerose organizzazioni di parte datoriale essa è l’unica ad essere rappresentativa, in termini di specificità, del settore delle piccole e medie imprese; settore che, peraltro, non è uno tra i tanti del mondo produttivo bensì il portante tessuto economico italiano, sul quale ruota più del 95% della produzione*” (cfr. pag. 5).

2° motivo aggiunto) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, erroneità dei presupposti,

contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e incongruità; violazione degli artt. 2 e 4 della legge 936/1986 e dell'art. 99 della Costituzione.

La ricorrente ha, poi, sottolineato che proprio *“il d.p.r. impugnato, in evidente disparità di trattamento, da un lato, con riferimento alla posizione della ricorrente Confapi, a richiedere la presenza di tutti gli indici di rappresentatività elencati nel predetto art. 4; viceversa, con riferimento alle altre sigle, a ritenere sufficiente solamente la sussistenza di parte di essi ai fini della relativa rappresentatività e della conseguente assegnazione del seggio”* (cfr. pag. 8).

Ha, poi, richiamato, a sostegno della maggiore rappresentatività, *“la presenza di numerose sedi periferiche della Confapi – 13 sedi regionali e 40 provinciali – dislocate su tutto il territorio nazionale. Tale circostanza non può che costituire un ulteriore importante indice – in termini qualitativi e numerici - di rappresentatività della ricorrente poiché l'attività di un'organizzazione dotata di una complessa articolazione territoriale (come lo è Confapi) è certamente più corrispondente agli interessi e alle esigenze delle numerose aziende che è chiamata a rappresentare e tutelare”* (cfr. pag. 9).

3° motivo aggiunto) Violazione degli artt. 1, 2, 3, 39 e 99 della Costituzione; del principio di uguaglianza, pluralistico, democratico e di rappresentanza; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza e difetto d'istruttoria.

La ricorrente ha, infine, sostanzialmente riproposto le censure oggetto del terzo motivo del ricorso principale.

4° motivo aggiunto) illegittimità derivata per i motivi oggetto del ricorso principale.

Si è, inoltre, costituita in giudizio la Confederazione Italiana Armatori – Confitarma (7.8.2018), opponendosi al ricorso e ai motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.

In vista dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 17 novembre 2023, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare:

- nella memoria depositata il 16.10.2023 la ricorrente ha fatto presente che, pure a fronte della scadenza del quadriennio 2017-2022, permane l'interesse

alla decisione *“affinché, accertata l’illegittimità degli atti impugnati, la ricorrente possa domandare il risarcimento del danno subito con separato giudizio”* (cfr. pag. 1);

- nella memoria depositata il 16.10.2023 Confindustria ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai esaurito il quinquennio 2017-2022 cui le nomine impugnate si riferiscono;

- nella memoria depositata il 17.10.2023 la Presidenza del Consiglio e il Ministero del Lavoro hanno eccepito che *“appare evidente che il criterio della maggiore rappresentatività, secondo gli indici richiamati, non può essere valutato tenendo conto soltanto di alcuni, e non di tutti, fra gli indici presuntivi enucleati dalla legge nell’ambito di un più ampio bilanciamento delle singole componenti?”* (cfr. pag. 6); e che *“con riguardo altresì a Confitarma e Confersercenti, si rende necessario evidenziare che sebbene i dati numerici sembrano esprimere una maggiore rappresentatività di CONFAPI, quanto al numero di aderenti, una compiuta valutazione non può prescindere dal riferimento al settore rappresentato”* (cfr. pag. 8).

- nella memoria depositata il 17.10.2023 Confitarma ha opposto che *“la misura della rappresentatività e l’intensità del grado di espressività degli interessi sono da assumere in funzione non solo del dato quantitativo, ma anche in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi dalle organizzazioni sindacali?”*; e che *“l’attribuzione di un seggio a Confitarma è conforme ai suddetti principi, costantemente applicati dalla giurisprudenza, i quali impongono di assicurare la presenza di un determinato settore economico produttivo (nella specie quello della industria della navigazione) la cui presenza non è garantita da nessun’altra organizzazione sindacale ammessa nel CNEL per il quinquennio 2017-2022”* (cfr. pag. 5).

Nessuna, sostanziale, novità è emersa dalle memorie di replica e, all’udienza pubblica del 17 novembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo ormai scaduto il quadriennio 2017 – 2022.

Nondimeno, ai sensi dell'art. 34, comma 3 c.p.a. *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*: tale interesse è stato compiutamente esplicitato dalla ricorrente.

Tanto premesso, il ricorso ed i motivi aggiunti sono da respingere, non cogliendo nel segno né il primo motivo (connotato da censure corrispondenti al primo motivo aggiunto, relative ai dati di riferimento sulla scorta dei quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proceduto alla designazione e, successivamente, alla nomina dei 48 rappresentanti nel CNEL); né il secondo (che trova corrispondenza nel secondo motivo aggiunto e riguarda l'abnormità delle risultanze istruttorie in rapporto ad un vizio nella comparazione tra gli enti ammessi alla valutazione); né, tantomeno, il terzo (che, come il terzo motivo aggiunto, ha investito l'erroneità sottesa alla valutazione insufficiente circa il ruolo istituzionale svolto da Confapi): tutte doglianze, comunque, caratterizzate da affinità tematica e, per questo, esaminabili in modo congiunto.

L'art. 99 della Costituzione prevede che il CNEL è un organo di consulenza delle Camere e del Governo, dotato di iniziativa legislative, nelle materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Istituito con la legge 33/1957, tale organo è disciplinato dalla legge 936/1986, che ne regola la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento (art. 1).

L'art. 2, rubricato *“composizione del Consiglio”*, prevede che *“il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione: a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e*

diciassette rappresentanti delle imprese; c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti?

Per quanto più interessa il giudizio, il successivo art. 4 disciplina, invece, la procedura di nomina dei rappresentanti chiamati a comporre l'organo, prevedendo al comma 3 che *“il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti?”*; al comma 4 che *“il ricorso avverso tale atto è presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione alle altre organizzazioni interessate?”*; al comma 5 che *“nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro”*.

La giurisprudenza ha chiarito, a tal riguardo, che il procedimento di nomina dei componenti del CNEL (e, a monte, la presupposta designazione) non contengono regole chiare e univoche sui criteri di raccordo fra seggi e designazione, fermo restando, piuttosto, che compete al Presidente del Consiglio dei Ministri formulare la proposta di nomina dei rappresentanti (art. 3, comma 2); al riguardo si è, infatti, osservato (cfr. TAR Lazio – Roma, 29 maggio 2020, n. 5737, confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, 3 maggio 2021, n. 3479) che *“nell'ipotesi in cui l'Amministrazione debba procedere alla suddivisione tra più sigle sindacali di un numero limitato di posti di un collegio amministrativo, risulta necessario selezionare all'interno delle varie entità sindacali - attraverso un esame necessariamente comparativo - quelle che sono maggiormente rappresentative. In tale ambito, l'amministrazione è tenuta a scegliere le associazioni che,*

nel confronto con le altre, esprimono una preponderante presenza nella categoria di riferimento. Ne consegue che il principio pluralistico, che tende ad attribuire rilievo ad interessi categoriali nelle loro differenziate considerazioni in ambito sindacale, deve contemperarsi col principio proporzionale che, al fine del conferimento di situazioni di vantaggio previste in numero limitato dalla norma, richiede una selezione, tra le associazioni rappresentative, di quelle “più rappresentative” (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2019, n. 537)”.

Il criterio positivizzato, sul quale si deve concentrare la cognizione, è l'appartenenza di tali rappresentanti alle organizzazioni sindacali “*maggiormente rappresentative*”, laddove il grado della “*rappresentatività*” viene stabilito dalla disciplina in esame, tenendo conto, in particolar modo, ma non solo, dei criteri che sono indicati dall'art. 4, comma 5, legge 936/1986 (in altri termini, deve tenersi conto di “*tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività*”, non individuandoli però integralmente, ma indicandone alcuni, puntualmente elencati dalla legge come criteri preferenziali, come si inferisce dalla locuzione “*con particolare riguardo*” che introduce tale enumerazione).

In tempi recenti, sempre la giurisprudenza ha sottolineato che “*la Presidenza del Consiglio è dunque chiamata a compiere una valutazione ampiamente discrezionale e non puramente “aritmetica” o “meccanicistica” (come è invece la ripartizione dei seggi che scaturisce, ad es., dall'applicazione delle varie leggi elettorali da cui dipende la composizione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica), che tenga sì conto di alcuni parametri positivamente indicati, ma non in maniera rigida ed esclusiva, secondo un meccanismo predeterminato e vincolante; “predittivo” quanto agli esiti della designazione*”; ed è giunta ad affermare che “*il dato normativo non esclude che si possano valorizzare anche altri elementi se “necessari” a manifestare il particolare “grado di rappresentatività” dell'associazione sindacale*” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 maggio 2021, n. 3482).

Il punto nodale del procedimento di nomina è da ravvisare nella natura di atto di alta amministrazione, chiaramente desumibile dalla previsione circa la

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2746) poi recepita nel decreto del Presidente della Repubblica (art. 3, comma 2).

Tale natura conforma i limiti del sindacato giurisdizionale.

Sul punto, ad avviso del Consiglio di Stato *“gli atti di alta amministrazione sono una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502).

Ne deriva che il controllo giurisdizionale è ammissibile, ma *“entro i ristretti limiti entro cui atti a forte tasso di discrezionalità si prestino ad essere sindacati nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo prevista dall’art. 7, comma 1, cod. proc. amm.”*, nel senso che *“per quanto ampia possa presentarsi negli atti in esame la discrezionalità amministrativa, quest’ultima rimane sempre vincolata dal necessario perseguimento delle finalità pubbliche e dal fondamento sostanziale del potere amministrativo consistente nell’impossibilità di utilizzare lo stesso per fini diversi da quelli che ne giustificano l’attribuzione”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2017, n. 3871).

Alla luce di quanto evidenziato, non si può fondatamente sostenere che i rappresentanti delle categorie produttive dapprima designati e, in seguito, nominati possano essere ritenuti privi dei connotati della rappresentatività e, in particolare, che tali credenziali non possano essere riconosciute a Confindustria o a Confesercenti o a Confindustria; né, di converso, può ritenersi particolarmente significativo ai fini del decidere la discrasia circa il numero delle aziende iscritte presso la ricorrente (109.398 e non 83.104) o per quanto concerne i contratti collettivi alla cui stipulazione si è proceduto: si

tratta, in tutti questi casi, di soggetti ampiamente titolati a poter essere annoverati nel CNEL, cosicché anche la mancata nomina del rappresentante della confederazione ricorrente non può affatto atteggiarsi in termini di violazione del principio pluralistico.

In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

Fabio Belfiori, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL SEGRETARIO